

gran cosa. Si sa che nella perizia si attribuisce sempre al valore della cosa espropriata un prezzo maggiore dell'effettivo.

In sostanza, la condizione d'un proprietario tra il periodo in cui non aveva ancora la strada, e quello in cui l'avrà sarà questa, che certo egli non avrà diminuzione di reddito, anzi ne otterrà un aumento; imperocchè i periti si fermano sempre sopra un reddito alquanto maggiore di quello che gli possa dare il terreno. Vi sarà soltanto quest'eccezione alla regola generale, che il comune possa tenere il prezzo in mano per un decennio.

Quindi è che la Commissione prega la Camera a voler accogliere la sua proposta, perchè realmente, mentre non è un gran carico pel proprietario, potendosi intendere come un complemento della tassa speciale sui maggiori utenti, ha in realtà una notevole importanza nel senso di agevolare la costruzione delle strade comunali.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

MERIZZI. Non si può a meno di dovere apprezzare la gravità delle osservazioni state fatte dall'onorevole relatore della Commissione; ma mi sia lecito di osservare che in nessun caso è permesso di sacrificare alle esigenze dell'utilità le esigenze della rigorosa giustizia.

L'onorevole Commissione ha trovati mezzi facilissimi coi quali abilitare i comuni a poter costruire queste strade. Se questi mezzi non bastano, la Commissione domandi un aumento dei mezzi stessi, aumenti le imposte, obblighi i comuni a contrarre prestiti; ma sotto la forma di un prestito, che non è prestito, perchè non è contratto sotto le condizioni ordinarie, non si obblighi l'espropriato a perdere una parte del valore che gli è dovuto.

CADOLINI. Domando la parola.

Molte voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

SELLA, relatore. Mi venne osservato da un valente giureconsulto che sarebbe necessario di aggiungere alla fine dell'alinea le parole, *salvi i diritti dei creditori ipotecari*. E ciò sta bene, perchè non si tratta di pregiudicare i diritti preesistenti.

RUGGERO. Se s'impone l'obbligo ai proprietari di aspettare il pagamento del prezzo, questa disposizione deve ancora applicarsi ai creditori ipotecari, perchè i creditori non possono avere più diritto del proprietario e possono sperimentare le loro azioni pel prezzo. Se si facesse una eccezione a pro dei creditori, questa disposizione non sarebbe mai eseguita.

PRESIDENTE. Metto a partito la chiusura.

(È approvata.)

CAVALLINI. Domando la parola per una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVALLINI. La mia mozione d'ordine consiste nel modo di porre la votazione.

L'onorevole Merizzi ha proposto la soppressione dell'alinea dell'articolo 11; invece l'onorevole Lacava ha dichiarato che egli avrebbe rinunciato al diritto di sviluppare il suo emendamento, semprechè la Camera avesse accettata la proposta dell'onorevole Merizzi. Ma la proposta soppressiva non viene mai posta a partito, ed altro non è che il rigetto del progetto della Commissione. Se quindi fosse respinta la proposta soppressiva, si dovrebbe ritenere approvato l'alinea della Commissione, e l'onorevole Lacava non potrebbe più fare lo sviluppo del suo emendamento.

Ad evitare dunque equivoci, io credo che si debba mettere ai voti la questione pregiudiziale, e tale è la mozione Merizzi, poichè egli sostiene, e secondo me, a ragione, che non sia il caso di derogare alla legge sull'espropriazione forzata.

LACAVA. Io appoggio interamente la questione pregiudiziale, riservandomi il diritto di sviluppare il mio emendamento; che, se poi vuole che lo sviluppi adesso, sono pronto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'articolo, come fu proposto dall'onorevole Piroli e accettata dal signor ministro, di cui do lettura:

« L'approvazione per parte del prefetto del progetto di costruzione e di sistemazione di una delle strade di cui al n° 1 della presente legge, equivale a dichiarazione di utilità pubblica. »

(È approvata.)

Ora pongo ai voti la proposta dell'onorevole Merizzi, che è per la soppressione della seconda parte dell'articolo 1.

(È respinta.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava per isvolgere il suo emendamento.

LACAVA. Io non mi fermerò sul principio del diritto civile che viene, mi perdonino l'espressione, manomesso nella disposizione ammessa dalla Commissione, poichè lo stesso onorevole relatore ha confessato che la legge attuale si oppone al principio del diritto comune. Dirò soltanto in passando che, non solamente nel diritto comune è stabilito il diritto di espropriare, però previo pagamento, ma anche nella legge speciale delle espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica. Difatti negli articoli 30 e 48 della stessa legge viene sempre confermato il principio del diritto comune.

Ma non è su questo terreno su cui io intendo brevemente intrattenere la Camera. Io mi metto dal punto di vista da cui è partita la Commissione, cioè dal principio di agevolare la costruzione delle strade comunali, a cui siamo tutti così vivamente interessati,